

Tassa comunale sui rifiuti

REGOLAMENTO TARI

Regolamento del Comune di Riccione

Approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 27/03/2014
Modificato con deliberazione di C.C. n. 46 del 28/12/2017
Modificato con deliberazione di C.C. n. 21 del 30/06/2021

Art. 1 Presupposti normativi della TARI

E' istituita ai sensi dell'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013 l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2 Presupposto impositivo

Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il Comune di Riccione iscrive gli stanziamenti di entrata e spesa per il servizio di smaltimento rifiuti nel bilancio dell'esercizio di competenza, anche nelle more di approvazione del Piano Economico-Finanziario da parte dell'Autorita' Regionale. Le tariffe sono approvate entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sentite le associazioni di categoria. Nella medesima delibera sono stabilite le scadenze. In caso di mancata adozione della delibera s'intendono comunque confermate le tariffe ed aliquote dell'anno precedente ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, con applicazione del tasso d'inflazione programmato. In ogni caso e per il ripristino degli equilibri di bilancio l'ente può modificare le tariffe entro il 30 settembre di ogni anno e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 3 Detenzione temporanea

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione o superficie. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4 Criteri di calcolo delle superfici

Fino all'attuazione delle disposizioni in materia di interscambio di dati fra Catasto ed Agenzia delle Entrate, la superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI e' costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attivita' di accertamento, il comune, per le unita' immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, puo' considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalita' di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unita' immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le piu' idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. (comma 648).

Per le unita' immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. (comma 649).

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria

Art. 5 Criteri di determinazione delle tariffe e clausola di Salvaguardia

Il Comune di Riccione applica il principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti da indicarsi in apposita deliberazione.

L'Amministrazione può stanziare appositi fondi finalizzati a ridurre le sperequazioni derivanti dall'applicazione del nuovo tributo con le modalità previste al successivo art. 6.

A partire dal 2016, nella determinazione dei costi, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 6 Riduzioni, esenzioni, esclusioni.

La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione

della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. Il comune con apposita deliberazione può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. (comma sostituito dal D.L. n. 16/2014 - Convertito dalla legge 2 maggio 2014 n. 68)

comma 5. abrogato

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

Le riduzioni agevolazioni esenzioni e le modalità applicative sono dettagliatamente elencate negli allegati A e B del presente regolamento.

Art. 6 bis agevolazione Tari a seguito emergenza sanitaria 2021

1. Per la sola annualità 2021 è introdotta una riduzione tariffaria ex art.1 comma 660 della legge n. 147 del 2013 per le utenze domestiche e per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura.

La riduzione tariffaria è così articolata:

a) Riduzione del 6% della TARI per le utenze domestiche;

b) Nessuna riduzione della TARI per le attività di seguito specificate:

Case di cura e riposo

Ospedali

Banche, istituti di credito, studi professionali

Esercizi commerciali di generi non alimentari: edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie
Supermercati alimentari, esercizi commerciali di generi alimentari
Ortofrutta, pescherie
Plurilicenze alimentari e miste

c) Riduzione del 40% della TARI per le attività di seguito specificate:

Cinematografi e teatri
Palestre, parchi divertimento e tematici
Discoteche sale, da ballo, sale giochi
Agenzie viaggi

d) Riduzione del 30 % della TARI per le restanti attività

Le riduzioni di cui ai punti a), c) e d) trovano automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati TARI.

Art. 7 Dichiarazione e termini per il pagamento del tributo.

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla Tari entro il termine di giorni trenta dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di giorni trenta da quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

La Giunta Comunale in relazione alle esigenze di programmazione e nel rispetto della normativa vigente., determina mediante apposita deliberazione le scadenze delle rate.

Art. 8 Funzionario responsabile del tributo

La Giunta nomina il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

Art. 9 Accertamenti

L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo sia per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni..

Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".

Art. 10 Sanzioni

In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano il tributo sui rifiuti e sui servizi ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 38 a 43 dell'articolo 14 del D.L. 201/2011.

Art. 11 Contenzioso

Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.

Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

Art.12 Trattamento dei Dati Personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

Art. 13 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia, in quanto compatibili.

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

TARI ALLEGATO A RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI – ESENZIONI

a) RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI O NON ASSIMILABILI

1. Secondo quanto previsto dall'art.1 comma 649 primo periodo della L. 147/13 nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali al cui smaltimento è tenuto il produttore, a condizione che esso ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Ai sensi del combinato disposto dell'art.1 commi 649 e 682 L.147/13 l'individuazione delle superfici di cui al comma 1 è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera area di lavorazione le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologia di attività	Percent. di rid.
- lavanderie a secco, tintorie non industriali	30%
- laboratori fotografici, eliografie	30%
- autoriparatori, elettrauto	50%
- gabinetti dentistici, radiologici e lab. Odontotecnici	30%
- laboratori di analisi	15%
- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	30%
- pelletterie	30%
- verniciatura, fonderie, ceramiche e smalterie	50%
- metalmeccaniche	50%
- falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresine	50%
- tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	50%
- imbianchini e tinteggiatori	20%
- cantieri navali	50%
- marmisti, lapidei	50%

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia in relazione alla potenziale produttività quali – quantitativa di rifiuto.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art.1 comma 649, ultimo periodo, della L.147/2013, *per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto – nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo – della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.*

4. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali nella dichiarazione di inizio occupazione o variazione del tributo ed a presentare al Comune, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.

1)BIS IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI

In linea con le previsioni del D.Lgs. 22/97¹ e del D.Lgs. 152/06² – tra cui gli obblighi imposti dall'art. 38 comma 9 D.Lgs. 22/97³ e dall'art. 221 comma 10 D.Lgs. 152/06⁴ e i divieti previsti dall'art.43 D.Lgs. 22/97³ e dall'art.226 D.Lgs. 152/06⁴ e in applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 158/99, la tariffa della

660

9. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:

- a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
- b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
- c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
- d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

²10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori:

(comma così modificato dall'art. 2, comma 30-ter, d.lgs. n. 4 del 2008)

- a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
- b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro;
- c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati;
- d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

3

1. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1998 e' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1998 possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione in conformita' ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 94/62 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, e dall'Allegato F al presente decreto. Fino al 1° gennaio 1998 gli imballaggi immessi sul mercato nazionale devono comunque essere conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee, ovvero, in mancanza delle pertinenti norme armonizzate, alle norme nazionali considerate conformi ai predetti requisiti.

4. E' vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cambio e cromo esavalente superiore a:

- a) 600 parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno 1998;
- b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999;
- c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate, in conformita' alle decisioni dell'Unione Europea:

- a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;
- b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4, lettera c).

4

226. Divieti

1. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4.

3. Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive sono aggiornati i predetti standard, tenuto conto della comunicazione della Commissione europea 2005/C44/13. Sino all'emanazione del predetto decreto si applica l'Allegato F alla parte quarta del presente decreto.

4. È vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a 100 parti per milione (ppm) in peso. Per gli imballaggi in vetro si applica la decisione 2001/171/CE del 19 febbraio 2001 e per gli imballaggi in plastica si applica la decisione 1999/177/CE dell' 8 febbraio 1999.

tassa si intende rapportata alla sola potenziale produttività di rifiuto urbano ed assimilato dell'intera area, con esclusione quindi di qualsiasi incidenza sulla tariffa della presenza di imballaggi secondari e terziari avviati al recupero e del loro eventuale smaltimento.

2) AGEVOLAZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata agli appositi centri di raccolta denominate stazioni ecologiche, hanno diritto ad una riduzione della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente in base agli importi specificati nella seguente tabella:

Tipologia di rifiuto	€/Kg
Vegetali (scarti di giardinaggio)	0,020
Inerti	0,010
Accumulatori al piombo (batterie)	0,025
Farmaci e pile	0,025
Abiti (indumenti usati)	0,025
Ingombranti lignei, metallici e vari	0,050
Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche - RAEE non pericolosi (elettrodomestici bianchi esclusi freddo e clima, IT e consumer electronics)	0,050
Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche - RAEE pericolosi (freddo e clima, TV e monitor, sorgenti luminose)	0,070
Altri	0,010

In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% del tributo.

2. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza. L'importo minimo erogato a titolo di riduzione di cui al presente articolo è di € 2,00.

3) PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Si definiscono rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a) della deliberazione 27.07.84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/1982, cioè i rifiuti propri delle attività economiche, suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco della citata deliberazione.

4) AVVIO AL RECUPERO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

La tassa non è dovuta (ed è quindi scontata) nella misura di 0,20 euro/kg dai titolari di utenze non domestiche che, previa presentazione di apposita istanza, dimostrino di aver avviato al riciclo determinate quantità di rifiuti assimilati (e ferma restando l'esclusione di imballaggi secondari e terziari,

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive sono determinate, in conformità alle decisioni dell'Unione europea:

- a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;
- b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4.

di cui all'art.12 di questo regolamento) prodotti dalle loro attività a condizione che: a) il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a riciclo; b) risulti dimostrato l'avvio al riciclo di almeno 500 kg all'anno di rifiuti assimilati (imballaggi secondari e terziari esclusi). In ogni caso la suddetta agevolazione- in considerazione del rifiuto assimilato contestualmente producibile e smaltibile tramite il pubblico servizio di raccolta ai sensi del comma 641 (presunzione di produzione di rifiuto urbano e assimilato)- non potrà incidere per oltre il 30% sull'ammontare totale della tassa dovuta. La riduzione sopra prevista è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti . A tal fine il contribuente è tenuto a consegnare all'ufficio T.A.R.I. tutta la necessaria documentazione attestante la qualità e quantità di rifiuti assimilati avviati a riciclo nel corso dell'anno interessato dalla richiesta di agevolazione entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

5) CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, sono cumulabili fino ad un limite massimo del 50 % del tributo dovuto.

6) RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della L. 147/2013, la tariffa del tributo che si applica comunque per l'intero anno è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. riduzione del 10% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
 - b. riduzione del 20% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte utilizzate per lo svolgimento di attività stagionali, o ad uso non continuativo ma ricorrente.
 - c. riduzione del 10% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto:
 - a. a dichiarare l'impegno di non cedere l'abitazione in uso a terzi e di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di locali ad uso domestico;
 - b. a presentare una specifica dichiarazione, allegando eventuale copia della licenza o autorizzazione stagionale rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, e l'impegno di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di locali diversi dalle abitazioni.
3. Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante.
4. Riduzione del 20% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte utilizzate per lo svolgimento di attività stagionali, commerciali, della durata massima di 200 giorni. La riduzione tariffaria indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta.
5. Riduzione del 50% per gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi (art. 1 comma 86 Legge 549/1995).

TARI ALLEGATO B – ISTRUZIONI E MODALITA' APPLICATIVE

1) LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità a fini urbanistico – edilizio e catastale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati. A tal fine l'arredo, le attrezzature e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acqua, energia elettrica è condizione sufficiente a far presumere la detenzione o conduzione dell'immobile o di una area finché queste condizioni permangono salvo prova contraria; per i locali ad uso non domestico può comunque essere dimostrata una detenzione successiva come risultante dalle dichiarazioni di inizio attività ai fini fiscali. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, la detenzione di un locale ad uso domestico si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

2) LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte in quanto non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche:

- Balconi, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse, pensiline;
- solai e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi e con altezze inferiori a mt. 1.5;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- parcheggi scoperti ad uso privato;
- locali privi di tutte le utenze (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- le unità immobiliari inagibili e non abitabili, purché di fatto non utilizzate, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Tale circostanza deve essere confermata annualmente dal contribuente con idonea documentazione fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o conduzione;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- aree scoperte pertinenziali di civili abitazioni.

Utenze non domestiche

- Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare⁽¹⁾.
- Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche⁽²⁾

¹ Comma 649 modificato dalla Legge 68/2014

² Comma 649 modificato dalla Legge 68/2014

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, silos, celle frigorifere, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura, altiforni, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone od operatori;
- le unità immobiliari inagibili oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Tale circostanza deve essere confermata annualmente dal contribuente con idonea documentazione fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o conduzione;
- le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece assoggettabili a tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e florovivaistica, comprese le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali ed aree tassabili qualora non operative;
- parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti gratuiti;
- balconi, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse, pensiline, a condizione che non siano aree operative;
- i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
- i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi dietro presentazione di idonea documentazione identificativa dei soggetti a cui è conferito il rifiuto e delle superfici interessate. Sono invece soggetti a tariffa, nell'ambito delle precitate strutture sanitarie, le camere di degenza e ricovero, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;

Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

3) DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSSESSORI/DETENTORI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 1 gennaio dell'anno di imposizione .
2. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati.
3. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo.

4. Viene escluso dal numero dei componenti il nucleo familiare l'anziano collocato in casa di riposo in maniera permanente. Tale esclusione viene concessa su richiesta e dietro presentazione annuale della relativa documentazione.

5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti, in mancanza di dichiarazione da parte del contribuente, è considerato pari a due.

Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

4) OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione od il possesso.

2. La cessazione dell'obbligazione tributaria è subordinata alla presentazione della denuncia di cessazione di cui al successivo punto 6 del presente allegato in cui sono normati anche i relativi termini di decorrenza.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo punto 6.

5) TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio ed aree private ove si svolgono pubblici spettacoli, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione per un periodo superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della COSAP, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato direttamente al Comune.

9. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.

10. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

11. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.

12. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali corrispondono il tributo sulla base delle giornate di esercizio attività programmate.

6) DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. L'imposizione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti del tributo e determina l'obbligo, per il soggetto passivo, di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

3. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, la residenza, o denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, il codice fiscale o partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; generalità delle persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società
 - c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, numero civico esterno ed interno, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - d. Numero effettivo degli occupanti i locali;
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi locali;
 - f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - g. La provenienza;
 - h. La data in cui viene presentata la dichiarazione e la sottoscrizione con firma leggibile di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
 - i. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi muniti di apposita delega, entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi di cui al comma precedente, atti a comprovare la stessa, ed in particolare:
 - a. La data di cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali e/o delle aree;
 - b. Le generalità dell'eventuale subentrante, se conosciute;
 - c. La data di presentazione della denuncia di cessazione;In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
6. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, ma entro l'anno della cessazione, l'abbuono del tributo avviene dalla data di presentazione della denuncia.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.
8. All'atto della presentazione della denuncia ne sarà rilasciata copia.
9. Il Comune potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni / concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, Catasto Elettrico) o da ogni altro dato certo in suo possesso provvedendo a comunicare all'interessato l'avvenuta variazione.
10. Il Comune non è tenuto, per i locali ad uso non domestico, a comunicare l'avvenuto cambio di

categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.

11. I titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante / ambulante denunciano l'inizio dell'attività indicando le giornate di esercizio di attività programmata. Il Comune addebiterà il servizio con le modalità applicate alla generalità dei contribuenti.

12. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

7) RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata esclusivamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (F24) o bollettino di conto corrente postale.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto a titolo di TARI e di tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica rata.

3. Il pagamento va effettuato entro il termine di scadenza indicato nell'avviso. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

8) abrogato